Legge regionale 5 ottobre 2026, n. 12

# DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA A FONTE RINNOVABILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 (DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5, LETTERA B) E D), DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118)

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 07.10.2026 )

*Art. 1.*
*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. In conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire gli obiettivi di cui alla tabella 1 dell'allegato C-bis del d.lgs. 190/2024, individua, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, del medesimo decreto, le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, sul territorio regionale ulteriori rispetto a quelle individuate dall'articolo 11 bis, comma 1, dello stesso decreto.

3. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale, gli interventi di installazione degli impianti a fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 190/2024.

*Art. 2.*
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato e agevolato per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 11 quater del d.lgs. 190/2024;

b) aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche le rendono più sensibili all'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); l'inidoneità non comporta divieto di presentazione dell'istanza né di realizzazione dell'intervento;

c) impianti fotovoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 megawatt;

d) impianti fotovoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 1 megawatt e inferiore o uguale a 10 megawatt;

e) impianti fotovoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 10 megawatt;

f) impianti microeolici: gli impianti eolici di potenza nominale fino ai 5 kilowatt e che non superino i 2 metri di altezza;

g) impianti minieolici: gli impianti eolici di potenza nominale fino ai 20 kilowatt e che non superino i 10 metri di altezza;

h) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 20 kilowatt e inferiore o uguale a 60 kilowatt;

i) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 60 kilowatt e inferiore o uguale a 1 megawatt;

j) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici con potenza nominale superiore a 1 megawatt;

k) impianti idroelettrici di piccola taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale inferiore o uguale a 100 kilowatt;

l) impianti idroelettrici di media taglia: gli impianti con potenza nominale superiore a 100 kilowatt e inferiore o uguale a 1.000 kilowatt;

m) impianti idroelettrici di grande taglia: gli impianti idroelettrici con potenza nominale superiore o uguale a 1.000 kilowatt;

n) impianti geotermoelettrici di piccola taglia (a bassa entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità dai 2 ai 200 metri;

o) impianti geotermoelettrici di media taglia (a media entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità dai 200 ai 2.000 metri;

p) impianti geotermoelettrici di grande taglia (ad alta entalpia): gli impianti geotermici che sfruttano il calore proveniente dal sottosuolo attraverso sonde di profondità sotto i 2.000 metri;

q) impianto a salto concentrato: impianto idroelettrico localizzato a ridosso di un dislivello puntuale di un corso d'acqua, di modo che la presa di derivazione della portata sia situata a monte del salto e la restituzione di tale portata immediatamente a valle del dislivello stesso, ovvero a una distanza pari alla larghezza media dell'alveo alla presa. Il salto di quota può essere sia naturale sia strutturale.

*Art. 3.*
*(Individuazione di ulteriori superfici e aree idonee in base*

*alla tipologia di impianto)*

1. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ulteriori rispetto a quelle individuate dal medesimo articolo 11 bis le seguenti:

a) in funzione della specifica fonte impiegata:

***1)*** per gli impianti fotovoltaici, le seguenti:

1.1 le aree agricole su cui operano imprese agricole nel limite massimo dello 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) ai sensi dell'articolo 11 bis del d.lgs. 190/2024;

1.2 i perimetri delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con la sola esclusione del perimetro di beni vincolati ai sensi della normativa vigente;

1.3 le cave in esercizio, compatibilmente con i piani di coltivazione e di ripristino ambientale;

1.4 le zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64 e 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

***2)*** per gli impianti idroelettrici, fermo restando che ai fini del riconoscimento dell'area come idonea l'impianto idroelettrico deve prevedere il parziale mantenimento dell'originale letto e dell'andamento del fiume o la presenza di strutture funzionanti di discesa e salita dell'ittiofauna, i seguenti:

2.1 i salti idraulici preesistenti per la realizzazione di impianti idroelettrici a salto concentrato;

2.2 impianti che sfruttano l'acqua già derivata per altri scopi quali quello potabile o irriguo senza aumento delle portate derivate o pregiudizio per l'uso preesistente della concessione d'acqua;

2.3 gli impianti a salto concentrato laddove esistano già opere di sbarramento che non debbano subire modifiche sostanziali per il loro ripristino in uso a fini idroelettrici;

2.4 per i soli impianti idroelettrici a pompaggio, i siti in cui insistono opere di sbarramento o invasi esistenti;

b) per ogni tipologia di fonte impiegata:

***1)*** le aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture portuali, e fatta salva ogni norma dettata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) in materia;

***2)*** le aree di pertinenza delle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino ad una distanza massima di 300 metri dalle stesse, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio delle infrastrutture stradali;

***3)*** con esclusione degli impianti a biomassa, i suoli consumati cartografati dall'atlante nazionale del consumo di suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che risultano impermeabilizzati al momento della proposta progettuale;

***4)*** le aree prive di vincoli ambientali entro una distanza di 300 metri dai punti di connessione alla rete elettrica, dalle cabine primarie e dalle stazioni elettriche esistenti.

2. Le aree di cui al comma 1, lettera a), numero 1), punti 1.2, 1.3 e 1.4, e lettera b), sono idonee anche per gli impianti di accumulo.

3. I comuni possono definire ulteriori aree idonee per la realizzazione di impianti eolici di medie e grandi dimensioni nel proprio territorio, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 11 bis, comma 4, del d.lgs. 190/2024; il Comune informa la Regione entro dieci giorni dall'approvazione del provvedimento di individuazione di tali aree.

*Art. 4.*
*(Vigilanza e monitoraggio)*

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui alla tabella 1 dell'allegato C-bis del d.lgs. 190/2024, la Regione provvede:

a) al monitoraggio semestrale quantitativo della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascun territorio provinciale relativo all'anno precedente tramite lo sportello unico per le energie rinnovabili (SUER), realizzato e gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a. ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), a cui accede in quanto titolare dei dati;

b) all'alimentazione della piattaforma aree idonee, prevista dall'articolo 12 bis del d.lgs. 190/2024, realizzata e gestita dal GSE per la mappatura delle aree e superfici idonee;

c) al monitoraggio semestrale, per ciascun territorio provinciale, dell'energia condivisa nell'ambito delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 8 del d.lgs. 199/2021, a integrazione del monitoraggio della potenza installata di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è istituito un Tavolo tecnico permanente, coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia, che si riunisce almeno due volte l'anno.

3. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

4. Con provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente in materia di energia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le attività del Tavolo di cui al comma 2.

5. Le proposte di impianti su SAU sono comunicate tempestivamente dall'ente ricevente alla Regione, la quale verifica il raggiungimento del limite dello 0,8 per cento.

*Art. 5.*
*(Regimi amministrativi)*

1. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non rientranti nei regimi amministrativi dell'attività edilizia libera e della procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui agli articoli 7 e 8 del d.lgs. 190/2024, è

soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte delle province o della Città metropolitana, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto.

2. Il provvedimento di autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale. Il provvedimento di autorizzazione unica può altresì comportare deroga, previo assenso della struttura regionale competente in materia, alla disciplina degli atti di pianificazione territoriale previsti dalla legislazione regionale, in ragione della pubblica utilità e urgenza degli interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 190/2024.

3. Per gli impianti soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'assenso al rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui al comma 2 è espresso dalla Regione in sede di valutazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 6.*
*(Criteri di ritorno per le comunità locali)*

1. Al fine di favorire l'accettabilità sociale e territoriale degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non inferiore a 1 megawatt, la Regione promuove, con i soggetti proponenti e con i comuni interessati, misure di ritorno in favore delle comunità locali nel cui territorio sono installati gli impianti.

*Art. 7.*
*(Disposizioni di attuazione)*

1. Per gli impianti di grande taglia come definiti all'articolo 2, il proponente presenta l'iniziativa progettuale alle amministrazioni comunali coinvolte almeno novanta giorni prima del deposito dell'istanza di autorizzazione unica.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva una proposta di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente e la sottopone all'approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

3. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, sono fatte salve le aree non idonee di cui alla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 3 febbraio 2009, n. 3 (Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l'energia eolica) in quanto compatibili con le norme vigenti.

*Art. 8.*
*(Disposizione finale)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

*Art. 9.*
*(Disposizione di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.